



## Atto costitutivo e Statuto del Comitato per l'Archivio Maria Morganti

## ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO

### Comitato per l'Archivio di Maria Morganti – ETS

L'anno duemilaventitré, il mese di agosto, il giorno 29, presso la sede legale di ADVANT Nctm Studio legale, Via Agnello 12, in Milano, sono presenti:

- **Maria Morganti**, nata a Milano, il 7 luglio 1965, C.F. MRGMRA65L47F205I, residente in Venezia, Sestiere Cannaregio 4533;
- **Luca Pes**, nato a Venezia, il 22 febbraio 1962, C.F. PSELCU62B22L736G, residente in Venezia, Sestiere Cannaregio 4533;
- **Piero Pes**, nato a Venezia, il 23 dicembre 2001, C.F. PSEPRI01T23L736C, residente in Venezia, Sestiere Cannaregio 4533;

quali, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, convengono quanto segue:

1. Tra la signora Maria Morganti e i signori Luca Pes e Piero Pes è costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 4 e seguenti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), il "**Comitato per l'Archivio di Maria Morganti – ETS**" (di seguito, per brevità, il "**Comitato**"). Ai sensi dell'articolo 12 del Codice del Terzo Settore, alla denominazione del Comitato è aggiunta l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", il quale sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Il Comitato ha ora sede legale in Venezia, Cannaregio 4842. La sede del Comitato potrà essere trasferita con decisione dei membri del Comitato a maggioranza semplice e la modifica della stessa nel medesimo Comune non comporterà modifica statutaria.
3. Il Comitato ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Esso è volto a promuovere, valorizzare e conservare le tracce della attività dell'artista Maria Morganti attraverso la costituzione dell'archivio e la realizzazione del catalogo generale/ragionato delle sue opere.
4. Il Comitato, in particolare, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore, e precisamente:
  - i. gestire l'Archivio di Maria Morganti tramite la raccolta, la catalogazione, l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla produzione dell'Artista, la redazione e la pubblicazione del catalogo generale o ragionato dedicato alla produzione dell'Artista, l'esame, lo studio, l'archiviazione autentica delle opere realizzate dall'Artista;
  - ii. promuovere, divulgare, valorizzare e conservare l'immagine, le opere e l'attività presente e passata dell'Artista, mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali ed artistiche di interesse sociale, la cura e la pubblicazione di documenti, saggi, cataloghi, biografie e opere letterarie, l'organizzazione di convegni, seminari, cicli di studio, corsi, mostre ed esposizioni; intrattenendo anche rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati



*Maria Morganti*

con Università e Accademie ed enti ed istituzioni che operino in tale ambito, svolgendo attività di studio e sensibilizzazione sulla figura dell'Artista;

- iii. gestire gli eventuali diritti d'autore ad esso ceduti dai legittimi titolari e sussistenti sulle opere nonché tutelare il patrimonio artistico dell'Artista contro illeciti di plagio e contraffazione;
- iv. fornire indicazioni sul restauro e la conservazione preventiva delle opere;
- v. nei limiti imposti dalla legge svolgere attività di raccolta fondi con qualsiasi strumento e/ o mezzo per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni;
- vi. partecipare ad associazioni o ad altre forme associative, enti e istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato anche per la valorizzazione degli archivi d'artista;
- vii. amministrare e gestire i beni di cui il Comitato sia proprietario, locatore comodatario o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- viii. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Il Comitato potrà svolgere anche attività ulteriori e diverse da quelle istituzionali di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali al raggiungimento dei fini del Comitato.

5. Il Comitato è retto dalle regole contenute nello Statuto che, previa lettura da parte delle presenti, viene dalle stesse approvato e sottoscritto ed è allegato al presente atto sub Allegato A.
6. I Componenti fondatori del Comitato nominano, con il presente atto costitutivo quale componente onorario del Comitato: Barbara Garatti, nata a Milano, il 19 luglio 1985, C.F. GRTBBR85L59F205L, residente in Milano, Via Crimea 7, per le sue competenze professionali e scientifiche e per le particolari conoscenze riguardo al lavoro dell'artista.
7. I Componenti fondatori del Comitato nominano, con il presente atto costitutivo  
 Presidente: Maria Morganti, alla quale vengono affidati l'amministrazione e la rappresentanza dell'Ente  
 Vicepresidente: Luca Pes  
 Segretaria Tesoriera: Barbara Garatti
8. I Componenti fondatori convengono altresì di nominare, con il presente atto costitutivo, i Componenti del Consiglio Scientifico:  
 Presidente: Maria Morganti  
 Vicepresidente: Luca Pes  
 Membri:
  - **Cristina Baldacci**, nata a Milano, il 30 dicembre 1977, C.F. BLDCST77T70F205Q residente in Piazza Fratelli Bandiera 3, 20129, Milano;
  - **Barbara Garatti**
  - **Piero Pes**



*Maria Morganti - Luca Pes*

- **Elena Volpato**, nata a Venezia, il 14 ottobre 1973, C.F. VLPLNE73R54L736R , residente in Torino in Piazza Emanuele Filiberto 6.

9. Su indicazione della Presidente, i Componenti fondatori convengono di nominare i seguenti membri del Comitato per l'Archiviazione Autentica:

Cristina Baldacci

Barbara Garatti

Maria Morganti

Elena Volpato

I suoi relativi compensi verranno deliberati ad una prossima assemblea del Comitato.

10. Il patrimonio iniziale del Comitato è composto dal fondo preconstituito nella misura di 1500 euro (millecinquecento/00), pari 500 euro (cento/00) per ogni Componente fondatore, escluso il Componente onorario.

11. Vengono demandati alla Presidente del Comitato tutti i poteri per l'espletamento delle formalità relative alla costituzione del Comitato e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

12. Eventuali spese del presente atto, annesse e dipendenti, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, si convengono ad esclusivo carico del Comitato costituito.

Letto, firmato e sottoscritto.


Milano, 29 agosto 2023

I Componenti fondatori

Maria Morganti

Luca Pes

Piero Pes





## Allegato A

### Statuto del "Comitato per l'Archivio di Maria Morganti – ETS" (di seguito, per brevità, il "Comitato")

#### Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1.1 È costituito il Comitato denominato: "Comitato per l'Archivio di Maria Morganti – ETS". Ai sensi dell'articolo 12 del Codice del Terzo Settore, alla denominazione del Comitato è aggiunta l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", il quale sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.2 Il Comitato ha sede legale in Venezia, Cannaregio 4842. La sede del Comitato potrà essere trasferita, all'interno del medesimo Comune, con decisione dei membri del Comitato a maggioranza semplice, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

#### Articolo 2 – Scopi e oggetto

- 2.1. Il Comitato ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Esso è volto a promuovere, valorizzare e conservare le tracce della attività dell'artista Maria Morganti attraverso la costituzione dell'archivio e la realizzazione del catalogo generale/ragionato delle sue opere.
- In particolare, il Comitato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore, e precisamente:
- gestire l'Archivio di Maria Morganti tramite la raccolta, la catalogazione, l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla produzione dell'Artista, la redazione e la pubblicazione del catalogo generale o ragionato dedicato alla produzione dell'Artista, l'esame, lo studio, l'archiviazione autentica delle opere realizzate dall'Artista;
  - promuovere, divulgare, valorizzare e conservare l'immagine, le opere e l'attività presente e passata dell'Artista, mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali ed artistiche di interesse sociale, la cura e la pubblicazione di documenti, saggi, cataloghi, biografie e opere letterarie, l'organizzazione di convegni, seminari, cicli di studio, corsi, mostre ed esposizioni; intrattenendo anche rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati con Università e Accademie ed enti ed istituzioni che operino in tale ambito, svolgendo attività di studio e sensibilizzazione sulla figura dell'Artista;
  - gestire gli eventuali diritti d'autore ad esso ceduti dai legittimi titolari e sussistenti sulle opere nonché tutelare il patrimonio artistico dell'Artista contro illeciti di plagio e contraffazione;
  - fornire indicazioni sul restauro e la conservazione preventiva delle opere;
  - nei limiti imposti dalla legge svolgere attività di raccolta fondi con qualsiasi strumento e/ o mezzo per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi

*Maria Morganti*



di finanziamento pubblicati da enti pubblici privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni;

- vi. partecipare ad associazioni o ad altre forme associative, enti e istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato anche per la valorizzazione degli archivi d'artista;
- vii. amministrare e gestire i beni di cui il Comitato sia proprietario, locatore comodatario o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- viii. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

2.2. Il Comitato potrà svolgere anche attività ulteriori e diverse da quelle istituzionali di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali al raggiungimento dei fini del Comitato.

2.3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato si avvarrà in primo luogo delle competenze professionali dei propri membri, prestate in forma libera e gratuita o in forma di prestazione onerosa, ma potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne, nonché di personale dipendente. Il Comitato potrà inoltre avvalersi delle prestazioni di enti, società e di altri organismi pubblici e privati e della consulenza del Consiglio Scientifico.

2.4. L'inventariazione e catalogazione delle opere nell'archivio e nel catalogo, nelle modalità stabilite in separato regolamento da adottarsi dalla Assemblea, con le maggioranze della Assemblea straordinaria, avviene con parere unanime dei Componenti del Comitato per l'Archiviazione Autentica.



### Articolo 3 – Patrimonio e proventi

3.1 Il patrimonio del Comitato è composto dal fondo preconstituito nella misura di 500 euro per ogni fondatore e dalle erogazioni raccolte dal Comitato per la realizzazione dello scopo e dai proventi derivanti dalle attività del Comitato stesso.

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- a. contributi annuali;
- b. contributi devoluti dai Componenti sostenitori;
- c. eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d. entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- e. proventi derivanti da servizi forniti ai Componenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività secondarie svolte in maniera ausiliaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
- g. erogazioni liberali provenienti da Componenti e da terzi;

*Maria Morganti*



- h. contributi provenienti da istituzioni, nazionali ed internazionali, ed enti pubblici, quali lo Stato, il Ministero della Cultura, le Regioni, altri enti locali e dall'Unione Europea.
- Il patrimonio del Comitato sarà infatti impiegato per finanziare la vita del Comitato, per il raggiungimento degli scopi del Comitato e per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale, come indicato dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
- Le riserve e i fondi costituiti in bilancio, compresi quelli risultanti da avanzi di gestioni economiche, devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali.

#### Articolo 4 – Organi del Comitato



- 4.1 Sono organi del Comitato:
- l'Assemblea dei Componenti del Comitato;
  - il Consiglio Direttivo, nel caso l'Assemblea dei Componenti del Comitato intendessero istituirlo e nominarlo;
  - il Presidente;
  - il Vicepresidente;
  - il Consiglio Scientifico;
  - il Segretario Tesoriere;
  - il Comitato per l'Archiviazione Autentica;
  - l'Organo di controllo.
- 4.2 Il Comitato è composto da Componenti fondatori, Componenti sostenitori e Componenti onorari.
- Sono Componenti fondatori coloro che partecipano alla costituzione del Comitato e che svolgono le suddette attività per il raggiungimento degli scopi del Comitato.
- Sono Componenti sostenitori studiosi ed esperti dell'opera di Maria Morganti nonché le persone fisiche e gli enti che contribuiscono in maniera rilevante alla vita del Comitato o ne sostengono economicamente le attività.
- Sono Componenti onorari le persone fisiche e gli enti che, a giudizio del Comitato, si sono particolarmente distinti in ambito pubblico e sociale nello studio della produzione e della vita dell'Artista e nella promozione dei valori e degli scopi del Comitato. Fra questi possono essere compresi enti culturali, collezionisti e studiosi.
- L'ammissione al Comitato di Componenti sostenitori e onorari è riservata a persone o enti in possesso di provati requisiti di moralità e rispettabilità e viene deliberata all'unanimità dai Componenti del Comitato stesso, su presentazione di un Componente del Comitato stesso e a seguito di domanda dell'interessato nella quale devono essere indicate, tra l'altro, le generalità del richiedente e l'accettazione delle norme che regolano la vita del Comitato stesso.
- Entro trenta giorni dalla domanda, la deliberazione di accettazione o rigetto, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato.
- 4.3 Il Comitato, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà deliberare a carico dei Componenti del Comitato un contributo annuo o straordinario. La quota annuale a carico dei Componenti del

*Maria Morganti*



Comitato viene fissata dal Presidente o dal Consiglio direttivo, qualora istituito, ne sono esenti i soci onorari.

4.4 La qualità di Componente si perde, oltre che per decesso, per interdizione o inabilitazione, per recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, o per esclusione, la quale può essere deliberata dai Componenti del Comitato, in caso di morosità nel pagamento del contributo protrattasi per oltre un anno o di indegnità del Componente a causa di comportamenti lesivi dell'immagine del Comitato o incompatibili con le finalità della stessa, da comunicarsi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla decisione di esclusione.

4.5 Funzionamento dell'Assemblea dei Componenti del Comitato.

L'Assemblea dei Componenti del Comitato è costituita dai Componenti aventi diritto di voto, che siano in regola con il versamento dei contributi e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ciascun Componente del Comitato ha un voto e tutti i Componenti hanno uguale diritto di voto.

Ciascun Componente del Comitato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Componente che non rivesta cariche sociali, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea dei Componenti del Comitato sono ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinarie, devono essere convocate a mezzo di convocazione scritta - anche a mezzo di e-mail dal Presidente o da chi ne fa le veci - almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, oppure mediante avviso trasmesso con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei Componenti almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Le Assemblee possono svolgersi anche online, con i Componenti del Comitato presenti da remoto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo o della piattaforma, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e, ove questa andasse deserta, dell'adunanza in eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei Componenti del Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del suo Presidente, nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2 Componenti del Comitato e deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, per il rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

Le riunioni dell'Assemblea del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona eletta dai Componenti presenti. I verbali delle riunioni dell'Assemblea del Comitato sono redatti dal Segretario Tesoriere in carica o, in sua assenza e per quella sola riunione, da persona nominata scelta dal Presidente fra i presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Componenti del Comitato sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Componenti, salvo il caso in cui sia richiesta per la validità delle decisioni il consenso unanime dei partecipati al Comitato. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.



*Maria Morganti*



Per modificare le regole di funzionamento del Comitato contenute nel presente atto costitutivo occorrono la presenza di almeno 3/4 dei Componenti del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per istituire il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico e per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Componenti del Comitato.

Le deliberazioni prese in conformità delle regole del Comitato obbligano tutti i Componenti anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del Comitato è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile qualora possa recare danno alla attività o alla reputazione del Comitato.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Componenti del Comitato:

- nel caso non sia istituito il Consiglio Direttivo, eleggere il Presidente, il Vicepresidente, quando cessano dalla carica il Presidente e il Vicepresidente nominati dal presente atto costitutivo, e il segretario Tesoriere dell'Assemblea dei Componenti del Comitato;

- nominare i Componenti del Consiglio Scientifico;

- deliberare sulla relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo, se istituito, circa l'attività svolta dal Comitato nell'esercizio precedente;

- deliberare l'ammissione dei Componenti sostenitori, nel caso non sia istituito il Consiglio Direttivo;

- deliberare sul trasferimento della sede del Comitato;

- deliberare sulla relazione sulla gestione economica del Comitato redatta dal Segretario;

- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, se obbligatorio;

- deliberare sulla responsabilità dei Componenti del Comitato e, se istituito, del Consiglio Direttivo e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione dei Componenti del Comitato;

- determinare l'ammontare del contributo annuale per ciascuna categoria di Componenti del Comitato e l'ammontare di eventuali ulteriori contributi;

- deliberare in merito allo scioglimento del Comitato e nominare uno o più liquidatori;

- deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);

- deliberare su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dei Componenti del Comitato ordinaria dal Consiglio Direttivo, se istituito.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria dei Componenti del Comitato:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto e redigere ed approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare la istituzione del Consiglio Direttivo, deliberando il numero dei suoi Componenti;

- deliberare la revoca del Consiglio Direttivo; stabilire i poteri delegati al Consiglio Direttivo;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, se istituito;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e se è istituito il Consiglio Direttivo, su quelli sottoposti da tale organo alla sua approvazione.



*Maria Morganti*

- nominare, con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria, i membri del Comitato per l'Archiviazione Autentica tra quelli proposti dal Presidente del Comitato o, in mancanza, tra persone esperte e conoscitrici delle Opere dell'Artista, determinandone la durata dell'incarico e il compenso. L'Assemblea straordinaria dei Componenti del Comitato è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda scritta di almeno 1/3 dei Componenti.

Devono essere istituiti e compilati puntualmente:

il libro dei Componenti;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. I suoi Componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

4.6 Diritti e doveri dei Componenti del Comitato.

L'appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario.

I Componenti del Comitato hanno diritto di:

- partecipare alle decisioni del Comitato;
- nominare gli organi del Comitato e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento;
- partecipare alla vita del Comitato e a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Comitato.

I Componenti del Comitato hanno l'obbligo di:

- versare il contributo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Comitato stesso annualmente;
- rispettare le norme che regolano la vita del Comitato e le risoluzioni adottate dai suoi organi rappresentativi con vincolante obbligo alla adozione dei principi e delle norme di comportamento da loro dettate.

L'esercizio dei diritti di Componente e l'accesso alla vita del Comitato sono subordinati all'effettivo versamento del contributo, ove dovuto. Il contributo versato al Comitato non potrà essere trasmesso *inter vivos* o *mortis causa* e non può essere rivalutato né reso al cessato Componente. I Componenti del Comitato possono svolgere prestazioni a favore del Comitato, a titolo oneroso o gratuito e, in quest'ultimo caso, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni a fronte della presentazione dei relativi giustificativi.

#### 4.7 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere istituito e nominato dall'Assemblea dei Componenti del Comitato con riunione straordinaria ed è composto da almeno tre e massimo nove Consiglieri.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono essere nominati Consiglieri solo coloro che rivestono la qualifica di Componenti del Comitato da almeno 2 anni, ad eccezione di quelli nominati dai fondatori del Comitato nel caso il Consiglio sia istituito prima del decorso di 2 anni di costituzione del Comitato stesso e che posseggano specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.



Maria Morganti

Il Consiglio Direttivo, se istituito, resta in carica per 5 anni e il mandato dei Consiglieri può essere rinnovato, più volte, per uguale periodo.

La revoca del Consiglio Direttivo può essere deliberata dall'Assemblea dei Componenti del Comitato, in sede di assemblea straordinaria, quando non si ritenga più utile la revisione del consiglio stesso anche prima della sua scadenza.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, che non superino la metà dei Componenti del Consiglio, questi proseguirà senza sostituzione dei suoi Componenti fino alla prima Assemblea dei Componenti del Comitato utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi Componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei Componenti del Comitato, in forma ordinaria, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente alla gestione dell'ordinaria amministrazione del Comitato le funzioni, in prorogatio, saranno svolte dai restanti Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni sei mesi ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi Componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo e-mail con conferma lettura o, in alternativa, con altro mezzo equivalente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza - anche in teleconferenza - di almeno la metà più uno dei suoi Componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere designato dai presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.


Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati, quando nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Tutti i partecipanti ed assistenti alle riunioni di Consiglio sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui sia istituito, L'Assemblea del Comitato determina i poteri del Consiglio Direttivo determinando i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria al Consiglio stesso. Spetta al Consiglio Direttivo, se istituito, svolgere tutto quelle attività che il Comitato ha delegato al Consiglio Direttivo all'atto della nomina, tra le quali possibili:

- attribuire particolari funzioni anche di rappresentanza, ai suoi membri;
- la nomina tra i suoi Componenti del Segretario Tesoriere;



*Maria Morganti*

- la nomina di un Segretario del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Consiglio Scientifico;
- redigere la relazione sull'attività svolta dal Comitato nell'esercizio precedente.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione assunta e pubblicata a norma di legge può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

I Consiglieri rispondono nei confronti del Comitato, dei Componenti e dei terzi ai sensi degli articoli 2392-2396 e 2407 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni.

#### 4.8 Presidente e Vicepresidente del Comitato e del Consiglio Direttivo nel caso in cui sia istituito.

Il Presidente, nel caso in cui si debba procedere alla sua sostituzione, è nominato dall'Assemblea dei Componenti del Comitato tra i suoi membri; la sua carica durerà per tutta la durata del Comitato o per il minor tempo stabilito all'atto di nomina.

Il Presidente ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, se istituito. Il Presidente:

- dirige il Comitato;

- ha la rappresentanza legale del Comitato, che rappresenta ad ogni effetto di legge e statutario, di fronte ai terzi e in giudizio, con firma che può essere oggetto di delega;

- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, se istituito;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Componenti del Comitato e del Consiglio Direttivo, se istituito, compiendo gli atti relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del Comitato deliberata dall'Assemblea dei Componenti del Comitato o dal Consiglio Direttivo, se istituito, e, nei casi di urgenza, adottando i provvedimenti necessari sostituendosi all'Assemblea dei Componenti del Comitato o del Consiglio Direttivo, se istituito, al quale riferisce in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato che deve essere convocata entro sessanta giorni;
- redige la relazione sull'attività svolta dal Comitato nell'esercizio precedente propone i membri del Comitato per l'Archiviazione Autentica.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dall'Assemblea dei Componenti del Comitato, l'Assemblea dei Componenti del Comitato provvede ad eleggere un nuovo Presidente.


Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito nell'esercizio delle sue mansioni dal Vicepresidente. Il Comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente.

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Componenti del Comitato tra i loro membri la sua carica durerà per tutta la durata del Comitato o per il minor tempo stabilito all'atto di nomina. Il Vicepresidente:

- esercita le funzioni delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, se istituito;
- convoca l'Assemblea dei Componenti del Comitato, se istituito, entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del Presidente ed esplica ad interim la sua funzione sino alla nomina del nuovo presidente.

#### 4.9 Consiglio Scientifico.

L'Assemblea dei Componenti del Comitato o il Consiglio Direttivo, se istituito, può nominare un Consiglio Scientifico, composto da un minimo di tre e un massimo di sette Componenti, che possono



*Mano Morganti*

essere eletti anche tra soggetti esperti esterni, non Componenti del Comitato, e anche tra i membri dell'Assemblea dei Componenti del Comitato e del Consiglio Direttivo se istituito.

I membri del Consiglio Scientifico restano in carica per tre anni e il loro mandato può essere rinnovato, più volte, per uguale periodo.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente.

I compiti del Consiglio Scientifico sono definiti con la istituzione dell'organo e tra gli altri compiti il Consiglio Scientifico potrà:

- esprimere pareri non vincolanti di carattere scientifico sull'attività e sui progetti culturali del Comitato;
- proporre all'Assemblea dei Componenti del Comitato o al Consiglio Direttivo, se istituito, la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali del Comitato;

4.10 Segretario Tesoriere.

Il Segretario Tesoriere viene nominato dall'Assemblea dei Componenti il Comitato tra i suoi membri e dura in carica sino a revoca da parte dell'Assemblea stessa o dimissioni. Stabilisce la data dell'Assemblea dei Componenti del Comitato convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Segretario è rieleggibile.

Il primo Segretario Tesoriere è nominato dai Componenti fondatori.

Il Segretario Tesoriere:

- gestisce le disponibilità finanziarie e la contabilità del Comitato secondo le direttive del Presidente;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nel caso non sia istituito il Consiglio Direttivo;
- redige una relazione sulla gestione economica del Comitato da sottoporre all'Assemblea dei Componenti del Comitato ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità del Comitato;
- cura la esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Componenti del Comitato o del Consiglio Direttivo, se istituito ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo, se istituito, o dal Presidente.

4.11 Comitato per l'Archiviazione Autentica.

Il Comitato per l'Archiviazione Autentica provvede, anche ai fini della inventariazione e redazione del catalogo ragionato/generale, alla verifica della produzione, secondo suo insindacabile giudizio e all'unanimità dei membri, delle opere dell'Artista e, se del caso, sempre su suo insindacabile giudizio, all'emissione di un certificato di archiviazione autentica.

Ai fini di valutazione dell'opera, il Comitato per l'Archiviazione Autentica può avvalersi del supporto di professionisti esterni.

La valutazione delle opere può avvenire anche su richiesta di soggetti terzi al Comitato; la valutazione delle opere può prevedere un corrispettivo.

Qualora il Comitato per l'Archiviazione Autentica ritenga che l'opera possa essere inserita nel Registro delle opere autentiche, potrà rilasciare un certificato di archiviazione autentica che sarà anche conservato dall'Archivio del Comitato nell'apposito Registro delle opere autentiche; non è dato il rilascio di un duplicato. Nel caso in cui la richiesta di valutazione sia pervenuta da soggetti terzi al

Archivio

P. De  
Marie Morganti

Comitato, copia originale del certificato di archiviazione autentica potrà essere consegnata anche al soggetto richiedente.

È tenuto un archivio dei falsi o delle opere con giudizio sospeso.

Il Comitato per l'Archiviazione Autentica è composto da un numero massimo di 5 membri, scelti su indicazione del Presidente del Comitato o, in mancanza, tra persone con indubbia conoscenza delle opere dell'Artista, anche esterni al Comitato e nominati dall'Assemblea con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, che ne determina la durata in carica e il compenso. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca nel caso in cui la condotta dei membri risulti incompatibile con la funzione assunta.

#### 4.12 Organo di controllo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'assemblea dei Componenti del Comitato che lo nomina qualora vengano superati i limiti stabiliti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. I suoi Componenti possono essere riconfermati.

I Componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del dell'Assemblea dei Componenti del Comitato e del Consiglio Direttivo, se istituito.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di Controllo si tengano per teleconferenza o videoconferenza.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

*Maria Morganti*

4.13 A chiunque rivesta cariche sociali, ai Componenti dell'Organo di controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Tali compensi non potranno essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

### Articolo 5 – Rendiconto annuale

5.1 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dal termine del periodo l'Assemblea dei Componenti del Comitato dovrà approvare il bilancio consuntivo.

5.3 Il bilancio consuntivo del Comitato deve essere redatto e depositato presso il Registro degli Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, con l'obbligo di destinare eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi istituzionali.

5.4 Qualora il Comitato, assunta la qualifica di Ente del Terzo Settore, dovesse esercitare la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, troveranno applicazione gli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile.

5.5 Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, dovrà essere predisposto anche il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

5.6 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali del Comitato o di quelle secondarie direttamente connesse al perseguimento delle finalità del Comitato.

### Articolo 6 – Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

6.1 Il Comitato ha durata continuativa e illimitata e potrà essere sciolto con deliberazione dei Componenti del Comitato o per inattività protratta per oltre 2 anni o, ancora, qualora lo scopo sia raggiunto o non sia più attuabile, oltre a tutti i casi previsti dalla legge.



6.2 In caso di scioglimento, il patrimonio del Comitato sarà devoluto a favore di altro ente del terzo settore perseguente medesime finalità di interesse sociale. In mancanza di indicazioni il patrimonio verrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 7 – Norma di rinvio

7.1 Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e le leggi italiane vigenti in materia.

7.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Componenti del Comitato o fra essi e il Comitato per questioni attinenti al rapporto sociale ed in materia di diritti disponibili sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione davanti al Servizio ADR della Camera Arbitrale di Venezia, secondo il regolamento in vigore, che i Componenti del Comitato espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. I Componenti del Comitato si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Nel caso in cui la mediazione fallisca, per qualsiasi controversia in ordine al rapporto tra i Componenti del Comitato o fra essi e il Comitato sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia, con espressa esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

ORL  
M  
/

Maria Morganti  
P. del.

Reg. a Codogno (LO) addi 05/01/2013  
al N° 346 Serie 3 con € 200,00  
(Rif. art. 1202)  
di cui € 100,00 a bollo per il  
IL DIRETTORE  
CANTARINO TERNI

Per Delega del Direttore Provinciale di Lodi





AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLO UT CODOGNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 346  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 29/08/2023 REGISTRATO IL 05/09/2023  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000346

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MRGMRA65L47F205I MORGANTI MARIA  
ID. TELEMATICO: TMV23L00034600AA

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 94105280278

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE  
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:  
TRATTASI DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COMITATO PER L'ARCHIVIO MARIA  
MORGANTI